



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

Avamprogetto del 25 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. f e g nonché cpv. 3

² Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

- f. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura;
- g. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato.

³ *Abrogato*

Art. 12 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2

¹ Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- a. nei luoghi chiusi, i gestori devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
- b. nelle aree esterne, possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; è fatto salvo l'articolo 15 capoverso 1^{bis}. Se un gestore non prevede la limitazione dell'accesso nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.

¹ RS 818.101.26

2 Abrogato

Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

¹ Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato e registrare i dati di contatto degli ospiti.

² Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. È fatto salvo l'articolo 20.

Art. 14 Manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

¹ Alle manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 1000; si applica quanto segue:
 1. se per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti, non possono essere ammessi più di 1000 visitatori,
 2. se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori possono muoversi liberamente, non possono essere ammessi più di 500 visitatori;
- b. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza delle strutture;
- c. lo svolgimento di manifestazioni nelle quali i visitatori ballano è vietato.

² Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che si svolgono all'aperto e non in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 50 persone. Si applica unicamente l'articolo 4; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 14a Manifestazioni in luoghi chiusi per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

¹ Alle manifestazioni in luoghi chiusi per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato si applica quanto segue:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 30;
- b. deve trattarsi di un'associazione o di un altro gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore;
- c. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza delle strutture;
- d. l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 6; deve inoltre essere mantenuta nel limite del possibile la distanza obbligatoria;
- e. la consumazione di cibi e bevande è vietata.

² Alle manifestazioni religiose, ai funerali, alle manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità nonché alle manifestazioni per la formazione dell'opinione politica si applicano le prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c–e; devono inoltre essere registrati i dati di contatto delle persone presenti;

³ Alle manifestazioni private nei luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico si applica quanto segue:

- a. possono parteciparvi al massimo 30 persone;
- b. si applica unicamente l'articolo 4; non è necessario elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 15 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Alle manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato si applica questa limitazione anche alle aree esterne delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club utilizzate per la manifestazione.

Art. 18 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico

Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

- a. se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
- b. l'organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10;
- c. se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti, le fiere necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 16 capoversi 2, 4 e 5.

Art. 20 lett. b e d

Alle persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

- b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14–15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, del numero di persone e della capienza;
- d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi:
 1. si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; sono esentate da quest'obbligo le regolari attività collettive che si svolgono in locali separati in un'associazione o in un altro gruppo fisso di al massimo 30 persone conosciute dall'organizzatore, in particolare allenamenti o prove;
 2. deve essere garantita un'aerazione efficace.

Art. 21 Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani al di sotto di 16 anni vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.

Art. 25 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I datori di lavoro sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.

Art. 28 lett. a, c e d-f

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1-3, 12, 13, 14 capoverso 1, 14a capoversi 1 e 2, 15 capoverso 1 e 1^{bis}, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b, e 20;
- c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 1 lettera a e 2, 14a capoversi 1 lettera a e 2-3;
- d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
- e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 14a capoverso 1 lettera d, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2 o 4;
- f. *Abrogata.*

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019² concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 16001– 16003

16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 28 lett. c in combinato disposto con gli art. 14 cpv. 2 e 14a cpv. 3 ordinanza COVID-19 situazione particolare)
16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 14a cpv. 1 lett. d ordinanza COVID-19 situazione particolare)
16003. *Abrogato*

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2021 alle ore 00.00.³

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² RS **314.11**

³ Pubblicazione urgente del ... 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato I
(art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 e 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

N. 2 cpv. a^{bis} e a^{ter}

Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:

- a^{bis}. la verifica dell'identità di persone nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d'identità appropriato con foto;
- a^{ter}. il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:
 1. i gestori e gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone interessate del trattamento dei dati;
 2. i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo,
 3. i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli all'ingresso. In questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo il termine della manifestazione.

Allegato 2
(art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)

Prescrizioni relative all'esenzione delle persone vaccinate o guarite dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti

N. 2

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura sei mesi dalla conferma del contagio.

